

POLITICA AZIENDALE CONTRO IL LAVORO MINORILE

1. SCOPO

Il presente documento viene emesso per definire l'impegno di Termisol Termica S.r.l. contro il lavoro minorile e per soddisfare i requisiti dello standard SA8000:2014 (Requisito 1 - Lavoro infantile). Lo scopo della presente politica è definire modalità e responsabilità dell'Organizzazione in merito alle attività di prevenzione e gestione di eventuali situazioni di lavoro infantile o impiego di giovani lavoratori riscontrate presso le proprie sedi/cantieri o lungo la catena di fornitura (fornitori, subappaltatori e terzi operanti per conto dell'Organizzazione).

L'Azienda attraverso la presente procedura stabilisce, documenta, mantiene attive e comunica efficacemente al personale e alle parti interessate le misure di prevenzione e, se necessario, le azioni di rimedio a favore di minori coinvolti in situazioni riconducibili alla definizione di "lavoro infantile".

La presente politica si applica a Termisol Termica S.r.l. e ai fornitori/subappaltatori.

In linea con i principi e valori espressi nel nostro Codice Etico, l'Azienda si impegna a:

- ❖ Non impiegare al proprio interno lavoratori minorenni e a prevenire qualsiasi forma di lavoro infantile lungo la catena di fornitura; inoltre, si astiene dall'espone minori (anche eventualmente presenti in percorsi formativi autorizzati) a situazioni rischiose, pericolose o nocive per la salute.
- ❖ Rispettare e divulgare alle parti interessate, interne ed esterne, il proprio impegno a non usufruire di lavoro infantile né in modo sistematico né saltuario e a promuovere una cultura di tutela dei giovani sul lavoro.
- ❖ Rispettare i contratti collettivi applicabili e tutta la normativa nazionale/UE in materia di tutela dei minori e dei giovani sul lavoro, in particolare:
 - Legge 17 ottobre 1967, n. 977 e s.m.i.;
 - D.lgs. 4 agosto 1999, n. 345 (attuazione Dir. 94/33/CE);
 - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622 (obbligo di istruzione di almeno dieci anni e conseguente innalzamento dell'età di accesso al lavoro);
 - Eventuali disposizioni applicabili a tirocini, apprendistato e percorsi di alternanza scuola-lavoro.
- ❖ Rispettare la normativa che tutela le esigenze connesse agli studenti lavoratori (es. Legge 20 maggio 1970, n. 300 - Statuto dei Lavoratori, art. 10).
- ❖ Rispettare le forme di collaborazione con scuole ed enti di istruzione per favorire l'inserimento dei giovani nel lavoro.
- ❖ Rispettare le forme di collaborazione con gli enti locali per il sostegno delle politiche di tutela dei minori (per esempio a livello nazionale, regionale e locale).

L'Azienda non utilizza ed è contraria allo sfruttamento del lavoro infantile. A tal fine, è previsto un programma di rimedio per gestire con tempestività ed efficacia eventuali episodi riscontrati, direttamente o indirettamente (es. presso fornitori/subappaltatori).

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ✓ Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;
- ✓ Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC);
- ✓ ILO Convenzione 138 e Raccomandazione 146 (Età minima e Raccomandazione);
- ✓ ILO Convenzione 182 (Peggiori forme di lavoro minorile);
- ✓ Convenzione 155 e Raccomandazione 164 ILO (Salute e sicurezza sul lavoro);
- ✓ Direttiva 94/33/CE (protezione dei giovani sul lavoro);
- ✓ Legge 17 ottobre 1967, n. 977 e s.m.i. (tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti);
- ✓ Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e s.m.i. (adeguamento alla Dir. 94/33/CE);
- ✓ Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622 (obbligo di istruzione di almeno 10 anni);
- ✓ Standard SA8000:2014 (Requisito 1 - Lavoro infantile).

3. DEFINIZIONI

Bambino: qualsiasi persona con meno di 15 anni di età, a meno che le leggi locali sull'età minima prevedano un'età più elevata per il lavoro o la scuola dell'obbligo, nel qual caso si applica l'età più elevata.

Nota applicativa (Italia): l'ammissione al lavoro è consentita solo dopo l'assolvimento dell'obbligo di istruzione; in applicazione dell'obbligo di istruzione di almeno dieci anni, l'accesso al lavoro non avviene, in via ordinaria, prima dei 16 anni compiuti, salvo specifiche fattispecie previste dalla normativa vigente (es. percorsi di apprendistato di I livello).

Giovane lavoratore: qualsiasi lavoratore che superi l'età di bambino (come sopra definito) e sia di età inferiore ai 18 anni.

Lavoro infantile: qualsiasi lavoro effettuato da un bambino, come sopra definito, ad eccezione del lavoro leggero consentito dalla Convenzione ILO 138 (art. 7) e dalle norme applicabili.

Lavoro obbligato: qualsiasi lavoro o servizio ottenuto da una persona sotto minaccia di una penale e per il quale detta persona non si è offerta volontariamente, o che sia richiesto come forma di pagamento di un debito.

Azione di rimedio per i bambini: ogni forma di sostegno ed azione necessari a garantire la sicurezza, la salute, l'educazione e lo sviluppo dei minori che siano stati coinvolti in lavoro infantile e ne siano stati rimossi.

4. CRITERI DI GESTIONE

I criteri indicati nella presente procedura e i requisiti determinati nello Standard SA8000 sono applicati da Termisol Termica S.r.l. e richiesti ai propri fornitori e subappaltatori, operino in conformità ai requisiti stabiliti, pena l'applicazione di azioni correttive fino all'eventuale esclusione dall'albo fornitori.

Di seguito i criteri per la gestione del requisito *lavoro infantile* (SA8000:2014 - Requisito 1):

1.1 L'organizzazione non deve ricorrere né dare sostegno all'utilizzo del lavoro infantile, come sopra definito.

1.2 L'organizzazione deve stabilire, documentare, mantenere attive e comunicare efficacemente al personale e alle altre parti interessate politiche e procedure scritte per rimediare a situazioni di lavoro infantile, e deve fornire un adeguato sostegno finanziario e di altro genere per permettere ai bambini coinvolti di frequentare la scuola e rimanervi fino a quando non rientreranno più nella definizione di bambino.

1.3 L'organizzazione può impiegare giovani lavoratori, ma laddove detti giovani lavoratori siano soggetti all'istruzione obbligatoria, dovranno lavorare esclusivamente al di fuori dell'orario scolastico. In nessuna circostanza il totale del tempo trascorso tra scuola, lavoro e spostamenti deve superare le 10 ore al giorno e, in nessun caso, i giovani lavoratori devono lavorare per più di 8 ore al giorno. Non è permesso che lavorino in orario notturno.

1.4 L'organizzazione non deve esporre bambini o giovani lavoratori a situazioni rischiose o nocive per la loro salute fisica e mentale e per il loro sviluppo, sia all'interno che all'esterno del luogo di lavoro.

Termisol Termica S.r.l. dichiara che il lavoro infantile non è utilizzato direttamente né indirettamente e che non dà sostegno diretto o indiretto a tale pratica.

Infatti Termisol Termica S.r.l., nel pieno rispetto della legislazione italiana, europea ed internazionale in materia di tutela dei minori, applica come **requisito indispensabile per l'inizio di un rapporto di lavoro l'aver compiuto 18 anni di età anagrafica**.

Le modalità operative per prevenire, verificare e rimediare a situazioni di lavoro infantile (anche lungo la catena di fornitura) sono di seguito riportate:

- ✓ **Controllo età in fase di assunzione:** Termisol Termica S.r.l. prevede e applica il controllo per cui al momento dell'assunzione l'età del candidato viene verificata attraverso i documenti di identità e la verifica visiva; tale procedura consente di non assumere personale che rientra nella definizione di *bambino e/o giovane* lavoratore;
- ✓ **Comunicazione e sensibilizzazione:** Termisol Termica S.r.l. precisa la volontà di comunicare al personale ed alle parti interessate le politiche e le procedure per la promozione dell'educazione dei bambini che ricadono nell'ambito della raccomandazione ILO 146 e dei giovani lavoratori soggetti all'applicazione di leggi scolastiche locali obbligatorie o che stiano frequentando la scuola;
- ✓ **Monitoraggio in campo e supply chain:** Termisol Termica S.r.l. non utilizza lavoro minorile e monitora sempre, sia attraverso controlli visivi presso i cantieri e/o presso i propri fornitori, o

presso terzi, sia attraverso tabulati contabili delle ore (cartellini presenza, rapporti di cantiere, etc.) e/o interviste agli interessati e/o ai loro superiori, che in nessuna circostanza, il totale delle ore trascorse tra scuola, lavoro e spostamenti superino le 10 ore al giorno, e in nessun caso i giovani lavoratori devono lavorare per più di 8 ore al giorno. Ai giovani lavoratori non viene richiesto in alcun modo di lavorare nelle ore notturne;

- ✓ **Supporto e rimedio:** Termisol Termica S.r.l. si impegna a fornire un adeguato sostegno finanziario e/o di altro tipo per porre rimedio a situazioni che coinvolgano bambini e/o giovani lavoratori al fine di permettere che i bambini coinvolti possano frequentare e rimanere a scuola fino all'età prevista dalla definizione di bambino sopra descritta;

Nel caso si riscontri la presenza di bambini od il ricorso al lavoro infantile nei luoghi di lavoro, anche presso fornitori o terzi, Termisol Termica S.r.l. attua immediatamente quanto segue:

- Proporre o effettuare la cessazione immediata dell'impiego/coinvolgimento del minore e rimozione da qualsiasi attività lavorativa, garantendo che ciò non comporti ulteriore danno.
- Proporre e agevolare il coinvolgimento dei genitori/tutori al fine di condividere un piano di rimedio documentato (educazione, sostegno economico e/o altre misure appropriate).
- Proporre e agevolare iniziative volte ad erogare un sussidio al bambino al fine di poter frequentare almeno la scuola dell'obbligo, monitorando la frequenza agli studi con in coinvolgimento degli assistenti sociali;
- Valutare le cause per le quali si sia verificato l'impiego del bambino all'interno dell'azienda con attuazione di azioni correttive/preventive per evitare il ripetersi dell'evento. Qualora il caso riguardi un fornitore/subappaltatore: emissione di azioni correttive, verifica dell'efficacia e, in caso di mancata risoluzione, escalation fino alla sospensione/cessazione del rapporto.
- Comunicare agli stakeholders l'avvenuto rilievo e il relativo piano di rimedio adottato.

Termisol Termica S.r.l. si impegna a non esporre bambini e/o giovani lavoratori a situazioni rischiose o nocive per la loro salute fisica e mentale e per il loro sviluppo, sia all'interno sia all'esterno del luogo di lavoro, valutando i rischi all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi, formando ed addestrando i giovani lavoratori, al fine di renderli consapevoli dei rischi generici e specifici delle attività a loro affidate, sia per la propria salute e sicurezza, sia per quella degli altri.

La presente politica viene pubblicata sul sito aziendale e affissa presso la sede e, ove applicabile, presso le bacheche nei cantieri, assieme alle altre politiche aziendali, ed è oggetto di specifica informazione/formazione ai lavoratori.

La presente politica è riesaminata almeno annualmente e in occasione di modifiche normative rilevanti o aggiornamenti dello standard SA8000.

Livorno, 07/01/2026

Il Presidente C.d.A.
Renzo Mannucci
